

CONVENZIONE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D. LGS. 163/2006

Tra:

Il Comune di Pontremoli (capofila) nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Lucia Baracchini, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della delibera consiliare n. 62 del 27.12.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Zeri nella persona del Vice Sindaco e legale rappresentante pro tempore Andrea Benelli autorizzato alla stipula del presente atto in forza della delibera consiliare n. 38 del 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge e per delega del Sindaco rilasciata in data 01.12.2015.

PREMESSO:

- che il Titolo I, capo V del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato nel testo vigente, dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo di affidare ad un'unica Centrale di Committenza (d'ora innanzi C.U.C) l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Pontremoli e Zeri, appartenenti alla Provincia di Massa Carrara, di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza, limitata all'esercizio delle funzioni minime necessarie a qualificarla in tali termini e dunque alla volontà di limitare le competenze della C.U.C. al solo espletamento delle procedure di gara;
- Dato atto che la presente convenzione troverà applicazione con decorrenza dalla data in cui ciascun comune provvederà alla sua sottoscrizione,
- Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. La **Centrale Unica di Committenza** è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ai comuni che ne fanno parte.

Art 2 – Ambito di operatività ed esclusioni

1. Con la presente convenzione i Comuni di Pontremoli e di Zeri disciplinano la funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art 33, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.
2. Le funzioni della C.U.C. riguardano:
 - a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture diversi da quelli gestiti direttamente ed autonomamente dal comune e di cui al successivo comma 3;
 - b) la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli Enti convenzionati;

- c) le procedure di gara informale con valutazione comparativa delle offerte in caso importi inferiori ad € 40.000,00;
 - d) il supporto nelle procedure di affidamento svolte singolarmente dagli enti convenzionati;
 - e) il supporto nella gestione degli affidamenti tramite CONSIP, MEPA e START;
 - f) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali.
3. **Sono esclusi** dalla gestione obbligatoria in capo alla C.U.C.:
- a) le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta;
 - b) gli affidamenti diretti consentiti dalla legge, quali quelli previsti dall'art. 125 comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che rispettivamente, per lavori, ovvero servizi e forniture, inferiori ad € 40.000,00, o importo inferiore previsto nei rispettivi regolamenti comunali, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
 - c) i procedimenti per lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, da gestire con la procedura di cui al comma 3 art. 191 del D. Lgs 267/2000;
 - d) affidamenti tramite CONSIP; MEPA e START;
 - e) gli affidamenti mediante convenzione alle c.d. Cooperative Sociali di tipo B – art. 5, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 – finalizzati alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa del Codice dei contratti, purchè detti affidamenti siano inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria.
4. Con corrispondenti provvedimenti delle rispettive Giunte l'elenco di cui al precedente comma 2 potrà essere modificato mediante integrazione ed implementazione delle funzioni convenzionate.

Art 3 – Funzioni e compiti della Centrale Unica di committenza

- 1) La Centrale unica aggiudica appalti pubblici, forniture o servizi destinati ai Comuni aderenti e si attiva:
 - dopo l'approvazione del progetto e della relativa determinazione a contrarre da parte del Comune, se trattasi di realizzazione di opera pubblica;
 - dopo la determinazione a contrarre del Comune se trattasi di acquisizione di servizi o forniture.
- 2) La Centrale provvede, in collaborazione con il RUP del Comune, all'esecuzione dei seguenti compiti:
 - predisposizione e approvazione degli atti di gara, compresa la scelta della procedura di affidamento e dei criteri di aggiudicazione;
 - definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e nomina della commissione giudicatrice;
 - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
 - cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- 3) trasmette le risultanze della gara al responsabile del procedimento del Comune committente per la conseguente acquisizione.

Art 4 – Funzioni dei Comuni

Restano in capo ai singoli comuni tutte le funzioni previste dalla vigente normativa che non siano specificamente attribuite alla Centrale unica di committenza dalla presente convenzione, ovvero sia quelle che precedono la gara, sia quelle che seguono l'aggiudicazione definitiva (stipula contratto, direzione lavori, contabilità, collaudo....).

In particolare, restano di competenza dei singoli comuni aderenti, a titolo esemplificativo e non

esaustivo:

- 1) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), che costituirà il referente della Centrale stessa con funzioni di collegamento tra quest'ultima e il comune medesimo;
- 2) le attività di individuazione delle opere da realizzare e di beni e servizi da acquisire;
- 3) la redazione, la validazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati;
- 4) l'adozione della determinazione a contrarre;
- 5) la stipula del contratto d'appalto;
- 6) l'affidamento della direzione dei lavori;
- 7) tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti ed i pagamenti;
- 8) comunicazione e trasmissione dati all'osservatorio dei contratti pubblici.

Il RUP del Comune collabora con il responsabile della Centrale unica di committenza fornendo ogni supporto necessario in tutti i compiti previsti per la Centrale unica di committenza.

Art. 5 – Personale

La C.U.C. utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso gli enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La presente convenzione sarà operativa dalla data di sottoscrizione della stessa .

La presente convenzione vale fino al permanere degli obblighi di cui al comma 3 bis dell'art 33 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 7 – Rapporti finanziari

Le parti si riservano di concordare successivamente ulteriori modalità operative, gestionali, organizzative e finanziarie che dovessero ritenersi necessarie o opportune demandando alle rispettive giunte la definizione degli accordi.

Art. 8 – Norme fiscali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell'allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso come previsto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle previsioni di legge . Nel caso di mancanza di norme di riferimento, specifiche intese tra le Amministrazioni interessate potranno estendere la competenza della C.U.C. previa adozione degli atti necessari da parte di ciascun ente.

Art. 10 – Norma transitoria


1. La presente convenzione non si applica alle procedure concorsuali già avviate alla data di stipula del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Pontremoli

Il Vice Sindaco del Comune di Zeri

Pontremoli 01.12.2015



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more prominent, while the second is smaller and positioned below the first. Both signatures are written over horizontal lines, likely representing the official positions of the Mayor and Vice Mayor.